



Comune di Formia

Provincia di Latina

III SETTORE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE

(Servizio R.S.U. – Politiche del patrimonio ambientale e naturalistico – Formia Rifiuti Zero – Gestione Cimiteri)

Prot. n. 2369
del 17/01/2017

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Legge n. 447 del 01/03/1995 - Legge Regionale del Lazio n. 18 del 03/08/2001 - Autorizzazione acustica per lo svolgimento di attività comportante emissioni rumorose permanenti – Società Cooperativa Sartoria Zero Nove - via Porto Caposele n. 2 – Formia.

II DIRIGENTE

VISTA la legge n. 447 del 26.10.1995 e s.m.i, avente ad oggetto: Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

VISTA la Legge Regione Lazio n. 18 del 03.08.2001 e s.m.i , avente ad oggetto: Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTO il D.Lgs. n. 262 del 04.09.2002 e s.m.i , avente ad oggetto: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

VISTO il D.P.C.M. 01.03.1991 e s.m.i, avente ad oggetto: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno;

VISTO il D.P.C.M. 14.11.1997 e s.m.i, avente ad oggetto: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

VISTO il Decreto Ministero Ambiente 16.03.1998 e s.m.i, avente ad oggetto: Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico;

VISTO la Circolare Ministero Ambiente 06.09.2004, avente ad oggetto: Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita' dei valori limite differenziali;

VISTO il disciplinare acustico comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 28.10.2009.

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, avente ad oggetto: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti

Registro di Settore: n.?..... del17/01/2017.....



amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la domanda di autorizzazione acustica presentata datata 15/12/2016, acquisita agli atti con prot. n. 56784 del 16/12/2016 da Scipione Gianfranco, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 18/2001 e s.m.i., con impianto nel comune di Formia in via Porto Caposele n. 2 – P.IVA 02658100515 per l'attività di Intrattenimento Musicale;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, relativa alla Valutazione di Impatto Acustico redatta dai tecnici competenti in acustica Ing. Mario Carta, ai sensi della Legge n. 447/1995 e L.R. del Lazio n. 18/2001;

VISTO e richiamato il parere favorevole dell'A.R.P.A. Lazio – Sezione Provinciale di Latina, prot. n. 130 del 02/01/2017, al rilascio dell'autorizzazione acustica, acquisito agli atti di questo Ente Comune in data 04/01/2017 con prot. n. 335 contenente, tra l'altro prescrizioni;

VISTO e richiamato quanto riportato nel parere dell'A.R.P.A. Lazio, sopra richiamato:

- 1) "VALUTATA la Relazione Tecnica redatta dal tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto al n. 963 nell'elenco della Regione Lazio, Ing. Mario Carta;
- 2) "CONSIDERATO che:
 - *trattasi di attività assoggettata a quanto previsto dall'art. 18 della L.R. 18/2001;*
 - *l'area in cui ricade l'attività viene classificata come zona B "zona totalmente o parzialmente edificata (art. 6 DPCM 01/03/1991), non essendo il comune di Formia dotato di Piano di Zonizzazione Acustica;*
 - *dalla valutazione esaminata emerge il rispetto dei limiti assoluti di immissione in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno; misurati in ambiente esterno in facciata ai ricettori più esposti (Punto 1 e Punto 2), distanti rispettivamente 61 metri e 71 metri dall'attività;*
 - *dall'analisi della relazione si evince il rispetto dei limiti di cui al criterio differenziale all'interno degli ambienti abitativi in fascia oraria diurna e notturna, calcolati all'interno dei corpi ricettori di cui sopra;*
- 3) PER QUANTO SOPRA, questa sede Provinciale, per quanto di competenza, ferme restando le condizioni rappresentate nella suddetta relazione tecnica, esprime parere **FAVOREVOLE** all'istanza in epigrafe con le prescrizioni:
 - *Comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero esserci in fase di esercizio dell'attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico".*

VISTA l'istruttoria tecnica prot. n. 392 del 04/01/2017, con la quale, tra l'altro, questo Servizio, prende atto delle limitazioni inerenti la prevenzione e la tutela dall'inquinamento acustico, evidenziate dall'Agenzia Arpa Lazio di Latina;

VISTO il del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull'ordinamento delle autonomie locali;

Per quanto di competenza, limitatamente alle funzioni inerenti la prevenzione e la tutela dall'inquinamento acustico;

DICHIARA

Che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse relativamente al procedimento

AUTORIZZA

Il Sig. Scipione Gianfranco nato a Formia il 13/05/1979, e residente in Formia via Olivetani n. 3, in qualità di Presidente della Società Cooperativa Sartoria zero Nove, sita nel comune di Formia via Porto Caposele – P.IVA 02658100515, allo svolgimento dell'attività, comportante emissioni rumorose a carattere permanente, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 18/2001 e s.m.i, fermo restando il rispetto dei limiti assoluti di immissione per la zona acustica ove insiste l'impianto e fatta salva la prescrizione sopra richiamata contenuta nel parere dell'ARPA prot. 130 del 02/01/2017;

- **Prescrive** al titolare dell'autorizzazione di comunicare qualsiasi variazione e/o modifiche che dovessero presentarsi in fase di esercizio dell'attività, redigendo nuova valutazione di impatto acustico.

- **Avverte che:**

- a) il presente atto non costituisce in alcun modo titolo legittimante l'esercizio dell'attività ovvero eventuali ulteriori condizioni e/o situazioni, di qualunque natura (urbanistica, edilizia, catastale, impiantistica, strutturale, ambientale, sicurezza, agibilità etc.) riguardanti e/o correlate all'attività sulla base di altre e diverse norme vigenti, che restano pertanto fatte salve ed impregiudicate, ma rappresenta esclusivamente titolo necessario e propedeutico per il relativo rilascio da parte delle autorità competenti;
- b) l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese procedendo all'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia in caso di dichiarazioni non veritiere;
- c) l'Amministrazione comunale si riserva di disporre in qualsiasi momento i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del rispetto delle indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento e delle disposizioni di legge;
- d) l'eventuale inosservanza di quanto disposto con il presente atto, ovvero di altre norme applicabili per lo svolgimento dell'attività, comporterà, a seconda della gravità, l'emanazione di uno specifico provvedimento di diffida per l'eliminazione delle situazioni di illegittimità riscontrate ovvero di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione stessa, oltre che l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della Legge 447/1995 e s.m.i., fatta comunque salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 della stessa Legge 447/1995 e s.m.i..

Da atto che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Responsabile del Procedimento

Fedele Pasquale



IL DIRIGENTE

Dr. Ottaviani Maurizio Loreto